



382/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79382 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentata e difesa dall'avv.

Francesco Mei.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta.

RESISTENTE

Fatto

La ricorrente ha rappresentato che l'art. 2 e l'art. 3 della legge n. 206/2004 prevedono alcuni benefici a favore delle vittime degli atti di terrorismo e delle stragi e dei familiari ivi indicati, che con

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

successivi interventi normativi (legge n. 222/2007 e legge n. 244/2007) sono stati estesi anche alle vittime del dovere. Ha rappresentato che il padre è stato riconosciuto vittima del dovere e che la richiesta in via amministrativa del 17/09/2015 è rimasta senza esito. Ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario, e in via istruttoria ha chiesto di ordinare il deposito del fascicolo amministrativo.

Con comparsa di costituzione l'Inps ha rilevato che le leggi n. 222/2007 e n. 244/2007 hanno esteso solo i benefici economici di cui all'art.5 commi 3 e 4 della legge n. 206/2004 e non anche quelli pensionistici di cui agli art. 2 e 3, e ha, poi, evidenziato l'infondatezza della richiesta, per effetto della contribuzione figurativa, di pensione di vecchiaia in luogo di anzianità, che, peraltro, non comporta una diversa modalità di calcolo. Ha concluso per l'inammissibilità della domanda relativa alla pensione di vecchiaia e nel merito per il rigetto del ricorso e in subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale.

Con note la ricorrente ha richiamato l'art. 2, comma 1 e l'art. 3 della legge 206/2004, e il DPR n.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato , ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

243/2006. Ha, quindi, insistito per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 23/07/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Francesco Mei per la ricorrente e l'avv. Flavia Incletolli per l'INPS si sono riportati ai rispettivi atti; al termine della camera di consiglio, è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DIRITTO

La ricorrente ha chiesto i benefici pensionistici di cui all'art. 2 e 3 della legge n. 206/2004 relativa alle vittime del terrorismo e delle stragi, per effetto della normativa del 2007 relativa alle vittime del dovere.

Al riguardo, si evidenzia che l'art. 34, comma 1, del D.l. n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007, ha riconosciuto le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, che l'art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007, ha riconosciuto i benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 206/2004 e che i benefici pensionistici sono, invece, disciplinati dagli art. 2 e 3 della legge n. 206/2004 e non sono stati estesi ai soggetti vittime del dovere.

Sul punto non assume rilievo il D p.r. n. 243/2006, che, anzi, specifica all'art. 4, lett. c), in relazione alla legge n. 204/2006, i benefici che possono essere estesi ai soggetti vittime del dovere. Alla luce del quadro normativo che precede, il ricorso è rigettato (in termini analoghi, Corte conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, sent. n. 316/2023).

Le spese di lite sono compensate in ragione della novità della questione, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite;
- nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 luglio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.07.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
26.07.2024 11:05:12
GMT+01:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03